N. 01776/2014 REG.RIC. 01/06/14 22:14

N. 01415/2014 REG.PROV.CAU. N. 01776/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1776 del 2014, proposto da:

Banca Popolare di Bari s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo D'Agostino, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Papiniano 29;

contro

Miami Beach s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Papa, con domicilio eletto presso Studio Placidi in Roma, via Cosseria, 2; Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Banca Italease Spa;

per la riforma

N. 01776/2014 REG.RIC. 01/06/14 22:14

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00022/2014, resa tra le parti, concernente revoca contributi alle imprese settore turistico-alberghiero

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Miami Beach s.r.l. e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2014 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l'avvocato Nitti, per delega dell'avvocato D'Agostino, e l'avvocato Papa.;

Considerato che il provvedimento impugnato risulta adottato nell'esercizio del potere di autotutela pubblicistica (facendo valere un vizio dell'originario provvedimento di erogazione), il che radica la giurisdizione amministrativa; Considerato che le fatture precedenti all'ammissione al finanziamento (sulla cui base è stato revocato il contributo) sembrano riferirsi ad opere diverse rispetto a quella sovvenzionata e realizzata;

Considerato, pertanto, che l'appello cautelare non merita accoglimento; Ritenuto sussistenti i presupposti per compensare le spese del giudizio cautelare d'appello;

P.Q.M.

N. 01776/2014 REG.RIC. 01/06/14 22:14

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 1776/2014).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)